

(N. 1000)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LAMBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1955

Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti superiori esteri di alcuni benefici previsti dall'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 98, di cui si progetta l'estensione anche ai lettori di lingua e letteratura italiana, suona così:

« I professori italiani, i quali, presso università estere legalmente riconosciute, esercitano l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre di insegnamento in istituti italiani di istruzione superiore, ottenere il trasferimento a un posto della stessa o di altra materia nei detti istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari.

« Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a posti di ruolo in istituti italiani di istruzione superiore, il servizio prestato in università estere alle condizioni di cui al comma precedente, è computato, agli effetti dell'anzianità e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in istituti italiani di istruzione superiore.

« Il servizio predetto è computabile per la

pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del 6 per cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello valutabile ».

Il legislatore, nel redigere tale articolo, ha inteso dare un riconoscimento, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento superiore, al servizio compiuto da professori italiani presso istituti esteri di istruzione superiore, conferendo loro vantaggi di anzianità e di carriera, ma non ha tenuto conto di altre analoghe situazioni, tra le quali la più significativa ci sembra la seguente. Accade non di rado che giovani italiani laureati in lettere, o in giurisprudenza, o in altre discipline, vengano assunti da istituti esteri di istruzione superiore come lettori di lingua e letteratura italiana, e che costoro più tardi si dedichino all'insegnamento in patria, ed entrino nei ruoli delle scuole secondarie.

Sembrerebbe equo estendere a questi professori tutti i benefici previsti dall'articolo 98 del testo unico per l'istruzione superiore a fa-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vore dei professori universitari, ma, siccome un tale provvedimento determinerebbe spostamenti nei ruoli di anzianità, che potrebbero avere dei riflessi nella posizione di altri colleghi, abbiamo ritenuto opportuno limitare il presente disegno di legge al riconoscimento del

servizio prestato all'estero ai soli effetti della pensione.

Si viene così a valorizzare in modo tangibile una attività svolta anche nell'interesse dello Stato per una migliore diffusione della cultura italiana nel mondo.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati successivamente assunti nei ruoli delle scuole secondarie italiane, il servizio prestato nelle università estere è computabile per la pensione a condizione che abbia avuto la durata di almeno un triennio senza interruzione.

Coloro che intendano valersi del beneficio di cui al precedente comma dovranno esibire un certificato del rettore dell'istituto estero dove hanno prestato servizio e versare all'Erario, anche in un'unica soluzione, una somma pari alla ritenuta per la pensione calcolata, per tanti anni quanti sono quelli dei quali si chiede il riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda.